

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3402

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DEBENEDETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2005

—————

Disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti delle
Autorità indipendenti e della Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB)

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le leggi istitutive delle Autorità indipendenti prevedono che i loro componenti, scaduti i loro mandati, non possano, per un certo periodo di tempo, assumere incarichi in attività che si collochino nell'ambito di quelle regolate o controllate dalle Autorità medesime.

Si ravvisa l'opportunità di estendere tale divieto anche al passaggio ad altre Autorità. Infatti se si estendesse la prassi di passaggi da una Autorità all'altra, finirebbe per costituirsi una sorta di percorso professionale all'interno di Autorità, ovvero un tacito, ma non per questo meno grottesco, albo di commissari di Autorità.

In tal modo si perderebbe l'apporto di nuove e diverse competenze e con esse il più rapido recepimento delle novità prodotte nel mercato dalla concorrenza, a favore di una uniforme cultura «ministeriale», proprio quella a cui si volle che le Autorità si contrapponessero, e rispetto alla quale si voleva che innovassero.

Le ragioni con le quali si giustifica il passaggio da un'Autorità all'altra sono contraddittorie con gli obiettivi che le Autorità si propongono. Se infatti la ragione consiste in una generica idoneità a regolare, questo implicherebbe che tale idoneità viene fatta prevalere rispetto alla specifica competenza, essa pure requisito di idoneità alla carica. Se invece si ha riguardo ad esperienze specifiche, utili sia nel vecchio sia nel nuovo incarico, il passaggio da un'Autorità all'altra diventa di fatto elusivo del divieto di reincarico.

Le incompatibilità furono previste allo scopo di evitare il pericolo di «cattura» delle Autorità da parte del mercato. Se non si impedisce il passaggio da un'Autorità all'altra, si prefigura il pericolo di «cattura» da parte del Governo o della maggioranza per le nomine ad essi spettanti. E per evitare questo pericolo che gli incarichi sono normalmente non rinnovabili: quella prevista dalla presente legge è quindi una interpretazione volta ad eliminare una lacuna nelle disposizioni vigenti.

I divieti sono stati introdotti solo con riferimento alle Autorità dove più gravi appaiono i rischi su esposti, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), per la durata di quattro anni.

Anche chi ritiene che gli ordinamenti delle Autorità non debbano tutti rientrare in schemi fissi, e che anzi la diversità dei compiti richieda diversità negli ordinamenti, considera logico uniformare almeno le norme di tipo generale, tra cui quelle relative alle incompatibilità. Abbiamo preferito non apportare le conseguenti modifiche in questa sede, ritenendo più conveniente che anche questo aspetto venga preso in considerazione in sede di una generale rivisitazione delle norme sulle Autorità.

La legge consta di un unico articolo. Nel comma 1 si indicano le leggi istitutive delle Autorità interessate. Al comma 2 si precisa che la norma deve valere per ogni nomina a partire dalla data di entrata in vigore della legge e cioè senza attendere il rinnovo di ciascuna Autorità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I componenti di ciascuna delle Autorità di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 11 febbraio 1994, n. 109, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, non possono essere nominati, per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, componenti di una Autorità diversa da quella presso la quale hanno svolto l'incarico, nè della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Parimenti i componenti di detta Commissione non possono, per la stessa durata di quattro anni dalla cessazione dall'incarico, essere nominati componenti delle suddette Autorità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

